



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.

LEGISLATURA N.

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 378 del 16 agosto 2016 art. 2 approvazione criteri e modalità per la concessione dei contributi per favorire la ripresa delle attività danneggiate dagli eventi calamitosi verificatesi nel territorio della Regione Marche nel novembre 2013, maggio 2014 e marzo 2015.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF liberalizzazione e semplificazione delle attività di impresa, dal quale risulta l'opportunità di approvare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della PF Liberalizzazione e semplificazione delle attività di impresa che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. Di approvare i criteri e modalità per la concessione gestione delle domande dei contributi previsti dall'art. 2 Ordinanza D.P.C. n. 378/2016 per favorire la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi calamitosi verificatesi nel territorio della Regione Marche nel novembre e dicembre 2013, maggio 2014 e marzo 2015 di cui all'allegato A) alla presente deliberazione che forma parte integrante della stessa ;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.

LEGISLATURA N.

2. Di definire con atti successivi della PF Liberalizzazione e semplificazione delle attività di impresa i termini, la modulistica e le modalità operative per la presentazione delle domande di contributo.

P IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Fabrizio Costa

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Luca Ceriscioli

P Il Vicepresidente

Anna Casini



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 141 del 22 gennaio 2014 recante " Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013 dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della regione marche"

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 179 del 10 luglio 2014 recante " Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione marche"

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 264 del 3 luglio 2015 recante " Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della regione marche;

Articolo 1 commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015 n. 208

Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Marche

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 378 del 16 agosto 2016

Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile prot. N. RIA/0055342 del 19/10/2016

Nota del Presidente Giunta Regione Marche ID 0623310 del 09/09/2016

Decreto Dirigente del Servizio attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione n. 77/ICT del 14/09/2016

MOTIVAZIONI

Con le ordinanze del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 141 del 22 gennaio 2014, n. 179 del 10 luglio 2014 e n. 264 del 3 luglio 2015 sono stati individuati i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013 dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013, dal 2 al 4 maggio 2014 e dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della regione marche.

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 concernente "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive. "ha individuato gli ambiti di applicazione e la disciplina delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei suddetti contributi.

Con la Ordinanza n. 378 del 16 agosto 2016 recante "Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Marche" il capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha disciplinato l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.

LEGISLATURA N.

Con il decreto Dirigente del Servizio attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione n. 77/ICT del 14/09/2016, in attuazione della nota del Presidente Giunta Regione Marche ID 0623310 del 09/09/2016, è stata individuata, ai fini dell'applicazione dell'ordinanza 378/2016, la Posizione di Funzione Liberalizzazione e semplificazione dell'attività di impresa, quale organismo competente a provvedere all'istruttoria delle domande in oggetto.

In ottemperanza della delibera del Consiglio dei Ministri di luglio 2016, la Regione, in data 29 settembre 2016, ha provveduto a comunicare al Dipartimento della Protezione Civile le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo, assicurandone la conformità alla normativa dell'Unione Europea richiamata nella Delibera.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile esaminata la documentazione di cui sopra, con propria nota, prot. n. RIA/0055342 del 19/10/2016, ha comunicato alla Regione, Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione, la presa d'atto di quanto in essa disposto appurandone la sostanziale conformità a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, nonché quanto disposto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 378/2016 ad eccezione di talune integrazioni sotto riportate:

- a) l'allegato 2 alla OCDPC n. 378/2016 non prevede la possibilità di concedere un contributo per gli interventi di demolizione, ricostruzione o acquisto di nuova unità immobiliare per lo svolgimento di attività economiche e produttive così come non ammessa l'assegnazione di contributi per acquisto/riparazione di beni mobili registrati;
- b) la perizia prestata da un tecnico abilitato, allegata alla richiesta di contributo da presentarsi a cura del soggetto interessato, dovrà essere redatta in forma asseverata.

La Giunta Regionale, secondo il dettato della delibera Consiglio Ministri 28 luglio 2016, ricevuta la presa d'atto dipartimentale di cui al punto precedente deve provvedere, con propria deliberazione, ad approvare i criteri e le modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo.

Pertanto, con il presente atto, è necessario provvedere all'approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione gestione delle domande dei contributi previsti dall'art. 2 Ordinanza D.P.C. n. 378/2016 per favorire la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi calamitosi verificatesi nel territorio della Regione Marche nel novembre e dicembre 2013, maggio 2014 e marzo 2015 di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione che forma parte integrante della stessa.

Dando mandato, con atti successivi, alla PF Liberalizzazione e semplificazione delle attività di impresa, di indicare i termini, la modulistica e le modalità operative per la presentazione delle domande di contributo.

Il contributo effettivamente spettante viene riconosciuto, sotto forma di finanziamento, a cura dell'Istituto di credito convenzionato che sarà successivamente individuato dal titolare del contributo e comunicato alla Regione Marche, in base a quanto previsto dalla legge n. 208/2015. Tale finanziamento viene utilizzato dal beneficiario per i pagamenti alle imprese fornitrici o esecutrice degli interventi ancora da realizzare e/o a titolo di rimborso per le spese eventualmente già sostenute come risultanti all'esito dell'istruttoria della domanda.

Il presente atto è pubblicato per estratto sul BUR della Regione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2003 n. 17.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il Responsabile del Procedimento

Loretta Ascani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.

LEGISLATURA N.

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE LIBERALIZZAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI IMPRESA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione

IL DIRIGENTE
Giovanni Rossini

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO,
CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio
Raimondo Orsetti

La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine di cui 8 di allegati

Il Segretario della Giunta Regionale
(Fabrizio Costa)
Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

**Allegato A**

Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 dell'Ordinanza D.P.C. n. 378/2016 per favorire la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi calamitosi verificatesi nel territorio della Regione Marche nel novembre e dicembre 2013, maggio 2014 e marzo 2015

Art.1**Condizioni di ammissibilità ai contributi**

1. Le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento protezione Civile n.378/2016 di seguito denominata ordinanza.
2. I contributi sono concessi ai titolari/legali rappresentanti di imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, aventi unità produttive in esercizio al momento dell'evento alluvionale nei territori dei Comuni individuati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 141 del 22 gennaio 2014, n. 179 del 10 luglio 2014 e 264 del 3 luglio 2015 che abbiano già segnalato i danni al Comune con la scheda C) "ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" per le seguenti tipologie d'intervento:
 - a) ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività;
 - b) ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiate a seguito dell'evento calamitoso;
 - c) acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.

Art. 2**Tipologia di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione**

1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato in scheda C) e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo articolo 7. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati. Nei casi in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte, il contributo sarà rideterminato all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta, ove questa risultasse di importo inferiore al predetto minor valore.
2. Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attività, i contributi previsti sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:
 - a) strutture portanti;
 - b) impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.

LEGISLATURA N.

- c) finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
- d) serramenti interni ed esterni.
3. Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.
4. Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.
5. Per i danni:
- a) finalizzati al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività, il contributo è concesso fino all'50% del minor valore indicato al precedente punto e comunque nel limite massimo di cui al successivo punto 6;
- b) finalizzati al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al precedente punto e comunque nel limite massimo di cui al successivo punto 6;
- c) finalizzati all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al precedente punto e comunque nel limite massimo di cui al successivo punto 6.
6. Il contributo massimo è concesso entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo.
7. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermi restando i massimali sopra indicati.
8. In base a quanto previsto dalla legge n. 208/2015, il contributo effettivamente spettante viene riconosciuto, sotto forma di finanziamento, a cura dell'Istituto di credito convenzionato che sarà successivamente individuato dal titolare del contributo e comunicato alla Regione Marche. Tale finanziamento viene utilizzato dal beneficiario per i pagamenti alle imprese fornitrici o esecutrice degli interventi ancora da realizzare e/o a titolo di rimborso per le spese eventualmente già sostenute come risultanti all'esito dell'istruttoria della domanda.
- Vedi nota 1)**

Art. 3 Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:
- a) alle **pertinenze**, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- b) ad **aree e fondi esterni** al fabbricato in cui ha sede l'attività economica;
- c) **relativamente ai danni all'immobile** sede dell'attività, ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che,

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.

LEGISLATURA N.

alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;

d) ai **fabbricati che**, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione, o non iscritti al catasto fabbricati e per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione al predetto catasto;

e) ai **beni mobili registrati**.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti individuati dall'art. 1, comma 2, presentano domanda di contributo obbligatoriamente in formato digitale. La domanda è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo l'apposito modello.

La domanda di contributo deve essere compilata digitalmente utilizzando lo schema che verrà approvato con il decreto, firmata digitalmente (come P7M o con firma ADOBE PDF) dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o dal procuratore e deve essere inoltrato, previo pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)¹, unitamente alla perizia tecnica, via Posta Elettronica Certificata alla casella PEC regione.marche.semplificazioneattivitaimprese@emarche.it della PF "liberalizzazione e semplificazione attività d'impresa", entro e non oltre il 40° giorno dalla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (farà fede la data e l'orario di invio della PEC come comprovato dal messaggio di avvenuto recapito della posta elettronica certificata, inviato automaticamente dal gestore del servizio del mittente).

L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente indicazione: "ORDINANZA D.P.C. N. 378/2016 PER FAVORIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI - Domanda di contributo – Denominazione Impresa - P.IVA/CF." Per la firma digitale della suddetta documentazione è indispensabile il possesso della carta Raffaello² o di altre carte compatibili con il sistema di autenticazione Cohesion.

Ogni domanda inviata ad un diverso indirizzo P.E.C. o impiegando un diverso metodo di spedizione rispetto all'invio tramite P.E.C. sarà ritenuta irricevibile.

Ove tale documentazione in formato digitale non sia inoltrata entro i termini sopra descritti, non si procederà all'istruttoria e la relativa domanda si intenderà decaduta.

Ogni impresa deve presentare un'unica domanda di ammissione alle agevolazioni, pena esclusione.

¹ Sulle istanze che prevedono "l'emanazione di un provvedimento amministrativo" deve essere apposta una marca da bollo da 16,00 €, così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 e dall'articolo 7-bis del Decreto Legge 26/04/2013. Per ottemperare al pagamento dell'imposta di bollo è necessario acquistare una marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione dell'istanza e inserire il relativo numero identificativo (seriale) e la data, negli appositi campi del modello allegato B. Il soggetto beneficiario deve autocertificare che la marca da bollo in questione non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011) e si impegna a esibire la stessa dietro semplice richiesta della P.F. "liberalizzazione e semplificazione attività d'impresa" o delle strutture delegate di controllo.

² Per ottenere la Carta Raffaello seguire le indicazioni riportate nel sito www.cartaraffaello.it, sezione "Area cittadini" oppure contattare il numero verde 800.077.407.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.

LEGISLATURA N.

Tutta la modulistica prevista dal presente bando sarà resa disponibile, nei formati PDF e DOCX, sul sito istituzionale della Regione Marche: www.regione.marche.it a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

2. La domanda contiene:
 - a) i dati dell'attività di impresa;
 - b) l'indicazione dei danni strutturali e funzionali dell'immobile nel quale ha sede l'attività dell'impresa;
 - c) i danni subiti dai macchinari e dalle attrezzature;
 - d) l'elencazione delle scorte di materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;
 - g) l'importo del danno subito;
 - h) eventuale indennizzo assicurativo;
 - i) il contributo richiesto.
3. Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, la scheda C) sia stata presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo.
4. Alla domanda di contributo per i danni deve essere allegata la perizia asseverata, di cui al successivo articolo. **Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.**
5. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito verrà data comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti ne verrà chiesta l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito sarà data comunicazione tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

Art. 5

Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario

1. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari.
2. In assenza della delega di cui al punto.1, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.

LEGISLATURA N.

ART. 6

Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico.

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, a detto indennizzo andrà sommato il contributo determinato come previsto dall' articolo 2, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, determinato secondo i criteri di cui al presente documento.
2. Il richiedente il contributo dovrà produrre copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.
3. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda, di contributo dovrà essere prodotta entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.

Art. 7

Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attività economica

1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando l'apposito modulo, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:
 - a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
 - b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività:
 - b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
 - b.2.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;
 - b.3.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera b.2), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
 - b.4.) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera b.2) che in quello di cui alla precedente lettera b.3) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2, e pertanto non ammissibili a contributo;
 - b.5.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
 - b.6.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.

LEGISLATURA N.

c) relativamente ai danni di cui ai all'art. 2 comma 5, lettera b) e c), fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzi ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti.

2. Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività.

Art. 8

Trasferimento della proprietà dell'attività economica.

1. Il soggetto che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell'attività economica decade dal contributo.

Art. 9

Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

1. La Regione Marche procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.

Art. 10

Termini per l'esecuzione degli interventi

1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della Delibera del Consiglio dei Ministri, con la quale sono determinati i limiti di importo da autorizzare alla Regione quali massimali dei previsti finanziamenti agevolati prevista al comma 8 dell'art. 2, decorrono i seguenti termini per l'esecuzione degli interventi:
 - a) 18 mesi per gli interventi di ripristino dei beni immobili danneggiati;
 - b) 12 mesi per gli interventi di ripristino o riacquisto dei beni danneggiati.
2. I termini di cui al precedente comma 1 possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del responsabile del procedimento
3. La Regione e il Dipartimento della protezione civile effettuano il monitoraggio delle determinazioni di cui al comma precedente.

Il regime è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 50 del Regolamento UE 651/2014

Nota 1)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.

LEGISLATURA N.

LEGGE 208/2015

- omissis -

422. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilire con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato.
423. Per le finalità di cui al comma 422, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del medesimo comma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità di cui al comma 427. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui ai commi da 422 a 428 e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
424. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi dei commi da 422 a 428, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
425. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. L'ammontare del finanziamento è erogato al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato.
426. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 422. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nei commi da 422 a 428. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 422, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.
427. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 422 a 428, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, con riferimento alle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti di cui ai commi da 422 a 428 che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo di cui al comma 423. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.

LEGISLATURA N.

al Dipartimento della protezione civile l'esito della verifica effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo.

428. Le modalità attuative dei commi da 422 a 428, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nonché il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di cui al comma 423, sono definite con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.